

# INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese  
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di



RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

*Lavoro*  
*Fisco*  
*Economia*  
*Giurisprudenza*

*Luglio 2011*



# Lavoro

## Istat: Occupati e disoccupati maggio 2011

Il tasso di disoccupazione si attesta all'8,1%, con un aumento di 0,1 punti percentuali rispetto ad aprile e una diminuzione di 0,5 punti su base annua. Il tasso di disoccupazione giovanile sale al 28,9% con una crescita congiunturale di 0,5 punti percentuali.

Gli inattivi tra i 15 e i 64 anni calano dello 0,3% (-47 mila unità) rispetto al mese precedente, portando il tasso d'inattività al 38% (-0,1 punti percentuali).

L'occupazione maschile scende dello 0,1% rispetto ad aprile e dello 0,7% su base annua; quella femminile aumenta dello 0,3% (+28 mila unità) in confronto ad aprile e dell'1,4% rispetto a dodici mesi prima.

Il tasso di occupazione maschile (67,4%) non registra variazioni nell'ultimo mese, ma diminuisce di 0,4 punti su base annua; quello femminile (46,5%) mostra un aumento congiunturale di 0,1 punti percentuali e di 0,4 punti percentuali in confronto a maggio 2010.

La disoccupazione maschile è in aumento del 2,5% (+26 mila unità) rispetto al mese precedente, ma in diminuzione del 4% in termini tendenziali. Il numero di donne disoccupate diminuisce dell'1% rispetto ad aprile e del 9,3% su base annua.

Il tasso di disoccupazione maschile aumenta di 0,2 punti percentuali rispetto ad aprile, ma diminuisce su base annua (-0,2 punti percentuali). Il tasso di disoccupazione femminile cala rispetto ad aprile di 0,1 punti, mentre in termini tendenziali la diminuzione è di un punto percentuale.

Infine, il numero di uomini inattivi diminuisce dello 0,6% (-33 mila unità) in confronto al mese precedente e aumentano del 2,1% su base annua. Le donne inattive registrano una lieve variazione negativa nel confronto congiunturale (-0,1%) e positiva su quello tendenziale (+0,5%).

## Inail: rapporto annuale 2010 con analisi dell'andamento infortunistico

Il 2010 è stato l'anno in cui - per la prima volta dal dopoguerra - la soglia dei morti sul lavoro è scesa sotto i mille casi. Dopo il calo record di infortuni del 2009 (- 20,4%) in parte dovuto agli effetti della difficile fase di congiuntura economica, il 2010 ha registrato un'ulteriore contrazione di 15.000 denunce, per un totale di 775.000 complessive, a definitiva conferma del miglioramento ormai "strutturale" dell'andamento infortunistico in Italia.

Ma nella storia dell'INAIL il 2010 verrà ricordato soprattutto come un momento di evoluzione cruciale, che ha visto l'istituto impegnato nell'avvio e nel consolidamento di un articolato processo di trasformazione che lo ha reso - e lo renderà ancora di più in futuro - un protagonista di importanza strategica per l'intero sistema di welfare del Paese. Un protagonista, per molti aspetti, connotato da caratteri unici e originali anche nel più generale contesto europeo.

Tavola n. 4 - INFORTUNI avvenuti negli anni 2009-2010 per modalità di evento

Modalità di evento	Infurtuni in complesso			Casi mortali		
	2009	2010	Var. %	2009	2010	Var. %
In occasione di lavoro di cui:	697.075	686.745	-1,5	779	736	-5,5
- Ambiente di lavoro ordinario (fabbrica, cantiere, terreno agricolo, ecc.)	646.106	633.066	-2,0	471	440	-6,6
- Circolazione stradale (autotrasportatori merci/persone, commessi viaggiatori, addetti alla manutenzione stradale, ecc.)	50.969	53.679	5,3	308	296	-3,9
In itinere (percorso casa-lavoro-casa)	93.037	88.629	-4,7	274	244	-10,9
Totale	790.112	775.374	-1,9	1.053	980	-6,9



## **Istat: nel primo trimestre 2011, si registra un aumento delle ore lavorate per dipendente dello 0,6%, rispetto allo stesso trimestre del 2010**

Nel primo trimestre 2011, al netto degli effetti di calendario, si registra un aumento delle ore lavorate per dipendente dello 0,6%, rispetto allo stesso trimestre del 2010.

Nell'industria, al netto degli effetti di calendario, le ore lavorate per dipendente crescono del 2,7% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. L'indice segna aumenti tendenziali del 3,1% nell'industria in senso stretto e dell'1,5% nel settore delle costruzioni.

Nei servizi, sempre al netto degli effetti di calendario, le ore diminuiscono in termini tendenziali dell'1,1%. La riduzione più ampia si registra nei servizi di alloggio e ristorazione (-4,0%). Le attività di noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese segnano l'incremento maggiore (+1,8%).

L'incidenza delle ore di cassa integrazione guadagni utilizzate è pari a 27,7 ore ogni mille ore lavorate, con una diminuzione rispetto al primo trimestre 2010 di 13,0 ore ogni mille.

L'incidenza delle ore di straordinario è pari al 3,8% delle ore lavorate, con un aumento rispetto al primo trimestre 2010 di 0,1 punti percentuali.



## **Inps: incentivo al reimpiego in forma autonoma o in cooperativa per i lavoratori destinatari di trattamento di sostegno al reddito. Proroga per l'anno 2011**

Messaggio 04 luglio 2011, n. 13888

In merito ad alcune richieste pervenute dalle Sedi, concernenti l'erogabilità, anche per l'anno 2011, dell'incentivo al reimpiego in forma autonoma o in cooperativa per i lavoratori destinatari di trattamento di sostegno al reddito, si precisa quanto segue.

Il comma 7 dell'art. 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modifiche nella legge 9 aprile 2009, n. 33, ha previsto che i datori di lavoro che, senza esservi tenuti (e senza avere sospensioni in atto), assumono lavoratori licenziati o sospesi destinatari di ammortizzatori in deroga, relativamente agli anni 2009 e 2010, possono godere di un indennizzo pari all'indennità spettante ai lavoratori nei limiti di spesa autorizzati, per il numero di mensilità o di giornate di trattamento integrativo non ancora erogato.

Successivamente, l'articolo 1, comma 7, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, ha integrato il predetto comma 7 dell'art. 7-ter prevedendo che tale incentivo possa essere corrisposto al lavoratore che faccia richiesta di intraprendere un'attività autonoma, anche di auto o micro impresa, o finalizzata a un'associazione in cooperativa e, in caso di lavoratore in cassa integrazione in deroga, previa dimissioni dall'impresa da cui è dipendente.

L'art. 1 del comma 31 della legge 13 dicembre 2010, n.220 (legge di stabilità 2011), ha infine prorogato i termini dell'art. 7-ter, comma 7, sostituendo le parole 'per gli anni 2009 e 2010', con le parole 'per gli anni 2009, 2010 e 2011'.

Dal combinato disposto dell'art. 7-ter, comma 7, della legge 9 aprile 2009, n. 33 e dell'articolo 1, comma 7, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 ed in virtù dell' art. 1, comma 31, della 13 dicembre 2010 n.220, anche l'incentivo al lavoratore per intraprendere una attività autonoma, avviare una auto o micro impresa, o per associarsi in cooperativa, è prorogato per tutto il 2011.

Si rinvia in ogni caso, per la disciplina di dettaglio sull'incentivo in oggetto, a quanto stabilito con il decreto interministeriale n. 49409/2009 ove, tra l'altro, si rileva che del predetto incentivo possono essere destinatari solo i lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga.

Si ricorda, infine che le istruzioni operative sono state impartite con i messaggi n. 8123 del 23.03.2010 e n. 23542 del 20.09.2010.



## **Inps: frena la cassa integrazione -20% sia rispetto a maggio 2011 sia rispetto a giugno 2010**

Brusca frenata per le richieste di cassa integrazione (cig) nel mese di giugno. Con 82,4 milioni di ore autorizzate si registra una diminuzione del 20,1% rispetto al mese di maggio 2011 (quando furono 103,2 milioni) e un calo analogo del 20% anche rispetto al mese di giugno 2010 (103,1 milioni).

Tutte le categorie risultano in netta flessione. Nel dettaglio in giugno sono state autorizzate 18,7 milioni di ore di cassa integrazione ordinaria (cigo), 33,7 milioni di cassa integrazione straordinaria (cigs) e 30 milioni di cassa integrazione in deroga (cigd). Rispettivamente il calo congiunturale – rispetto al mese di maggio 2011 – è stato del 5,9% (per la cigo), del 34,7 (cigs) e del 5,4% (cigd).

Anche la diminuzione tendenziale – rispetto al mese di giugno 2010 – riguarda tutte le tipologie di cassa: -31,4% per la cigo, -6,1% per la cigs, -24,9% per la cigd.

La flessione nelle richieste di cig si conferma anche se guardiamo il periodo: nel primo semestre del 2011 (gennaio-giugno) le domande di cig si sono fermate a 511,1 milioni, registrando un calo del 19,3% rispetto ai primi sei mesi del 2010.

Nel periodo la cigo è calata del 44,3%. Le richieste di cigs sono scese del 9,4%.

Le domande di cigd sono diminuite del 2,8%.

“Il segnale è univoco e forte – commenta il presidente dell’Inps, Antonio Mastrapasqua – sia rispetto al mese precedente, sia rispetto all’anno scorso, le richieste di cassa integrazione sono sensibilmente diminuite nel mese di giugno.

Il dato è coerente con la ripresa del pagamento dei contributi da parte delle aziende. È ripresa l’attività produttiva. Solo il monitoraggio successivo potrà dirci se si tratta di un segnale continuo”.

Nel Nord Ovest e nel Mezzogiorno si segnalano i più decisivi segni di calo delle richieste di cig (rispettivamente -25% e -22,3% rispetto a maggio 2011). Per quanto riguarda i settori produttivi il segnale più forte di rientro dalle domande di cig proviene dall’industria che segnala un -21,6% rispetto a maggio 2011.

I dati delle domande di disoccupazione e mobilità sono come sempre relativi al mese precedente a quello dell’ultima rilevazione di cig. Nei primi cinque mesi dell’anno (gennaio-maggio) le domande di disoccupazione sono calate del 3,8% (con un lieve rimbalzo nel mese di maggio: +2,1%). Diminuiscono invece dell’11,9% le richieste di mobilità del periodo (scese del 32,8% anche nel mese di maggio).

## **2,1 miliardi in più all’Inps - pagamento contributi +3,6%**

Nel primo semestre 2011 l’Inps ha incassato oltre due miliardi in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: 60,6 miliardi contro 58,5. Si tratta di 2,1 miliardi che rappresentano un incremento del 3,6% rispetto al semestre 2010 e l’1,4% in più rispetto al preventivo 2011. A questi numeri si devono aggiungere i 2,5 miliardi di euro derivanti dalle attività di recupero crediti, in linea con i risultati del 2010 che portarono a fine anno il risultato di 6,4 miliardi nelle azioni di contrasto all’evasione contributiva.

Nel dettaglio, la performance migliore viene dalla riscossione dei contributi presso le aziende, dove si è passati da 48,4 miliardi di incassi nel periodo gennaio-giugno 2010 ai 50,8 miliardi dello stesso periodo di quest’anno. Che vuol dire +4,9%.

“E’ la conferma di un’inversione di rotta che si era manifestata timidamente la scorsa estate e che è diventata un forte segnale negli ultimi tre mesi: le aziende sono tornate a pagare regolarmente i contributi – commenta il presidente dell’Inps, Antonio Mastrapasqua – suggerendo almeno due distinte

considerazioni. La prima riguarda lo stato dell’economia nazionale: l’incremento nel pagamento dei contributi previdenziali è segno di attività produttiva; quindi si tratta di un’indicazione convergente con quella della riduzione di richieste di cassa integrazione di cui abbiamo avuto contezza pochi giorni fa. D’altro canto il pagamento dei contributi da parte delle aziende segnala anche una crescente “fiducia” nel sistema, frutto di un’azione responsabile di contrasto all’evasione contributiva. Quella “compliance” che si segnala sul fronte fiscale, si sta affermando anche nei confronti del dovere previdenziale”.





## **Congedo di maternità e paternità in caso di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato in struttura ospedaliera**

La sentenza della Corte Costituzionale n. 116/2011 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 16, lett. c, D.Lgs. 151/2001, "nella parte in cui non consente, nel caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare".

Sulla questione, considerata l'immediata applicabilità della sentenza in esame, si forniscono di seguito le prime istruzioni.

Nell'ipotesi di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato in struttura ospedaliera, la lavoratrice madre ha la possibilità di fruire del congedo di maternità spettante dopo il parto (ex art. 16, lett. c e d, D.Lgs. 151/2001) dalla data di ingresso del neonato nella casa familiare (coincidente con la data delle dimissioni del neonato stesso), offrendo al contempo al datore di lavoro la propria prestazione lavorativa.

Il differimento del congedo non può essere richiesto in caso di parto "a termine" (ossia di parto verificatosi in coincidenza della data presunta del parto, oppure in data successiva alla data medesima) nonché nelle ipotesi di parto prematuro allorquando il ricovero del neonato non sia conseguenza della prematurità della nascita, ma sia dovuto ad altri motivi.

Ai fini del differimento del congedo di maternità la lavoratrice ha l'onere di acquisire la certificazione medica dalla quale possa rilevarsi il rapporto causa-effetto esistente tra la nascita prematura del neonato e l'immediato ricovero dello stesso. Tale certificazione è rilasciata dalla struttura ospedaliera, pubblica o privata, presso la quale il neonato è ricoverato. La medesima struttura ospedaliera provvederà ad attestare la data di dimissioni del neonato.

Inoltre, poiché il differimento del congedo è possibile compatibilmente con le condizioni di salute della lavoratrice, l'interessata, prima di riprendere l'attività lavorativa nel periodo di prevista astensione, ha l'onere di acquisire le certificazioni mediche attestanti la compatibilità delle proprie condizioni di salute con la ripresa del lavoro.

Al riguardo, in assenza di specifiche disposizioni, trovano applicazione per analogia le norme previste in caso di flessibilità. L'idoneità della lavoratrice ad effettuare l'attività lavorativa nel periodo di prevista astensione dal lavoro, è attestata dal medico specialista del SSN (o con esso convenzionato) e dal medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ove previsto (art. 20 del D.Lgs. 151/2001).

Nell'ipotesi in esame (parto prematuro con conseguente ricovero del neonato in struttura ospedaliera), anche il lavoratore padre, ricorrendo una delle situazioni previste dall'art. 28 del D.Lgs. 151/2001 (decesso o grave infermità della madre, abbandono del neonato da parte della madre o affidamento esclusivo del neonato al padre), ha la possibilità di differire l'inizio del congedo di paternità alla data di ingresso del neonato nella casa familiare.

In tale ipotesi, il padre lavoratore, oltre ai documenti richiesti per attestare la situazione che ha determinato l'insorgere del congedo di paternità, dovrà presentare la certificazione sanitaria (rilasciata dalla struttura ospedaliera presso la quale il neonato è stato ricoverato) dalla quale possa rilevarsi il rapporto di causa effetto esistente tra la nascita prematura del neonato e l'immediato ricovero dello stesso nonché la data di dimissione del neonato dalla struttura presso la quale è stato ricoverato.

## **Rapporto CNEL - Lavoro: allarme disoccupazione a Sud, a rischio i giovani, in aumento i “neet” e gli “scoraggiati”**

Anche quest'anno è allarme disoccupazione. L'economia italiana è troppo debole per imprimere una svolta alla domanda di lavoro: a fronte di una crescita fra lo 0,5 e l'1% del Pil, le unità di lavoro nel 2011 registreranno ancora una flessione e il tasso di disoccupazione potrebbe salire ancora per qualche trimestre. E' quanto emerge dall'analisi contenuta nel Rapporto del Cnel sul "Mercato del lavoro 2010-2011", presentata stamani a Villa Lubin, e secondo la quale sarebbe urgente spostare l'enfasi dalle politiche passive a sostegno del reddito dei lavoratori disoccupati verso misure che incentivino il rientro nel circuito produttivo dei lavoratori che hanno perso il posto. Il rischio che si corre è la persistenza del lavoratore nello stato di disoccupato, preludio alla formazione di disoccupazione strutturale. L'Italia sta uscendo molto lentamente dalla crisi e il quadro macroeconomico del 2011 non garantisce il recupero dei posti di lavoro persi. Il rischio disoccupazione riguarda soprattutto i giovani: si aggrava infatti il fenomeno dei neet (not in education or training nor in employment), cioè coloro che risultano fuori dal mercato del lavoro e che non sono impegnati in un processo di formazione. Se prima della crisi il tasso di neet si aggirava attorno al 16% tra i più giovani (16-24 anni) e al 24% tra i giovani adulti (25-30 anni), tali percentuali sono rapidamente aumentate, salendo rispettivamente al 18,6 e al 28,8% nel terzo trimestre del 2010. La crisi aggrava le probabilità dei giovani di restare nella condizione di neet, così come aumenta in modo preoccupante lo "scoraggiamento" di chi addirittura rinuncia a cercare lavoro. La recessione ha inoltre inciso sul passaggio dai contratti a termine a quelli a tempo indeterminato: prima della crisi quasi il 31% dei giovani con contratto temporaneo passavano l'anno successivo a un lavoro permanente, percentuale scesa ora a poco più del 22%. Riguardo alla formazione si osserva che sebbene i laureati siano più facilitati se il titolo coincide con la domanda di lavoro, resta ampio e crescente il fenomeno dell'overeducation, dato anche che le minori opportunità professionali aumentano la disponibilità dei laureati ad accettare lavori che richiedono livelli d'istruzione più bassi. Rispetto alla dimensione territoriale nel 2010-2011 prosegue senza interruzione la caduta dell'occupazione nel Mezzogiorno. La crisi ha aumentato ancora la distanza tra Nord e Sud e parte del calo dell'occupazione meridionale si è tradotto in un aumento dei trasferimenti nel Centro-Nord. Contano solo in parte le differenze nei tassi di crescita delle due aree: nel corso della crisi la fragilità del tessuto produttivo meridionale ha anche comportato maggiori perdite occupazionali a parità di flessione del prodotto. Difatti, nel triennio 2008-2010 la variazione cumulata del Pil al centro-Nord non va molto meglio che al Sud (-4,8% e -5,9% rispettivamente nelle due aree), ma la dimensione delle perdite occupazionali nelle due aree è molto diversa: a inizio 2011 rispetto al punto di massimo di inizio 2008, la perdita di occupati al Sud era del 5%, al Nord dell'1,5%. D'altro canto la dimensione della disoccupazione al Sud è comunque contenuta dai fenomeni di scoraggiamento che hanno spinto molti lavoratori ad interrompere le azioni di ricerca, finendo classificati fra gli inattivi. Quindi, se si includessero nella definizione di disoccupati anche gli inattivi potenzialmente attivi si otterrebbe un aumento del tasso di disoccupazione nel Mezzogiorno, pari al 24,5%. Per quanto riguarda l'occupazione femminile, nel 2011 il divario di genere si è ampliato a causa del sottoutilizzo del capitale umano, dato che è aumentata, più di quanto osservato per gli uomini, la quota di occupate con un impiego che richiede una qualifica inferiore a quella posseduta. L'occupazione femminile cresce invece nei servizi ad alta intensità di lavoro e a bassa qualificazione (in seguito anche alle massicce regolarizzazioni che negli ultimi hanno riguardato le donne straniere prevalentemente impiegate nei servizi di cura e assistenza alle famiglie), accentuando la segregazione femminile in questo segmento del mercato del lavoro, mentre è caduta l'occupazione qualificata. In relazione agli immigrati, il Rapporto del Cnel sottolinea che nell'ultimo biennio la componente straniera è stata fondamentale nel contenere la contrazione dell'occupazione complessiva: tra il 2008 e il 2010 il numero di stranieri è infatti aumentato di 330 mila nuovi occupati, che hanno compensato parte del calo del numero di occupati italiani (863 mila in meno nello stesso periodo). Va però rilevato che l'aumento del numero di occupati immigrati è da ricondurre essenzialmente alla crescita demografica e ai ritardi nella regolarizzazione dei permessi di soggiorno per lavoro, e non ad una migliore occupabilità degli stranieri. Al contrario, il tasso di occupazione degli stranieri in Italia si è ridotto notevolmente negli ultimi due anni in misura nettamente più marcata di quanto osservato invece per gli italiani, sebbene resti su livelli più elevati. Anche il numero di disoccupati stranieri è aumentato sensibilmente negli anni della crisi e in misura largamente superiore a quanto sperimentato dalla componente italiana.





## **Garante Privacy: l'illecito questionario per la selezione del personale**

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato illecito il trattamento di dati effettuato dall'Aler (Azienda lombarda per l'edilizia residenziale) di Brescia con il questionario somministrato, nei mesi scorsi, ai candidati che partecipavano alla selezione per il reclutamento di un dirigente tecnico. Parimenti illecito è stato definito il trattamento dei dati operato dalla Cispel Lombardia Services Srl, che ha curato la selezione, e dalla psicologa incaricata della raccolta dei profili. Il provvedimento dell'Autorità, ha vietato con effetto immediato l'uso dei dati personali ricavati dalla somministrazione dei test.

Nel corso dell'istruttoria, avviata nel maggio scorso sulla base di notizie di stampa, il Garante ha accertato che numerose domande contenute nel questionario riguardavano aspetti anche intimi della sfera personale dei candidati, relativi ai rapporti affettivi, al grado di stabilità degli stessi, alla vita sessuale (con richieste su eventuali problemi o disturbi), condizioni di salute psico-fisica, eventuali interruzioni di gravidanza, tentativi di suicidio etc.

Tale trattamento dei dati è illecito innanzitutto perché in contrasto con l'art.8 dello Statuto dei lavoratori, che vieta al datore di lavoro di fare indagini ai fini dell'assunzione sulle opinioni religiose, politiche e sindacali del lavoratore nonché su fatti non rilevanti per la valutazione dell'attitudine professionale, sia con l'art.10 del decreto legislativo n.276 del 2003 che vieta alle agenzie di lavoro o ai soggetti che si occupano di preselezione di lavoratori di effettuare indagini relative alle convinzioni personali, al credo religioso, all'orientamento sessuale, allo stato di gravidanza, allo stato di salute etc. La raccolta di questi dati personali risulta inoltre illecita perché effettuata in violazione dei principi di indispensabilità, pertinenza e non eccedenza fissati dal Codice privacy. Il trattamento di questo tipo di dati, infine, non è tra quelli contemplati nell'autorizzazione generale del Garante sull'uso dei dati sensibili e giudiziari.

Il Garante ha disposto la trasmissione del provvedimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza, riservandosi anche di valutare l'apertura di un procedimento per l'applicazione di sanzioni amministrative.

## **Agenzia Entrate: benefici sospesi in caso di infrazioni alla sicurezza e alla tutela dei camionisti**

L'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 31/E del 6 luglio 2011, con la quale fornisce chiarimenti sull'applicazione dell'art.83-bis, comma 14, del D.L. n.112/08, il quale stabilisce la sospensione dei benefici fiscali, finanziari e previdenziali nel caso di infrazioni da parte del committente, azienda di autotrasporto conto terzi, a norme per la tutela della sicurezza stradale o a tutela della salute degli autotrasportatori.

## **INPS: nuove modalità di presentazione della domanda di assegno integrativo di mobilità**

L'INPS, con circolare n. 95 del 15 luglio 2011, informa sull'utilizzo del canale informatico quale nuova modalità di presentazione della domanda di assegno integrativo di mobilità (di cui all'art. 9 comma 5 Legge n. 223 del 1991).



# Fisco



## **Manovra Finanziaria 2011: sintesi dei tagli e dei settori interessati**

Da lunedì 18 luglio è operativa la manovra finanziaria 2011 che, approvata in tempi record come richiesto da Napolitano, è stata già pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Neanche a dirlo, si annunciano tempi duri e sacrifici per le famiglie italiane che saranno colpite da rincari e tagli, senza che i politici vengano minimamente sfiorati. Vediamo perciò quando entreranno in vigore i vari provvedimenti contenuti nella legge di bilancio. Innanzitutto si innalzerà l'età pensionabile. Le donne che lavorano nel settore privato, a partire dal 2020, andranno in pensione progressivamente più tardi fino a raggiungere il limite di 65 anni nel 2032. Per quanto riguarda le pensioni di vecchiaia ci sarà uno posticipo di un mese nel 2012, due mesi nel 2013 e tre mesi nel 2014. L'aggancio dell'età pensionabile alle crescenti aspettative di vita scatterà dal 2013 e sarà inizialmente di tre mesi per raggiungere nel 2050 un aumento totale di 3 anni e 10 mesi.

Saranno introdotti i ticket sanitari da 10 euro per le visite specialistiche e le ricette mediche: per ora soltanto Basilicata, Sicilia, Lazio, Calabria, Liguria e Lombardia hanno reso esecutiva questa nuova tassa. Resterà invariata l'imposta di bollo sui depositi di titoli inferiori a 50.000 euro che sarà pari a 34,2 euro annui, mentre crescerà progressivamente per le somme superiori: 70 euro per importi tra i 50.000 e i 150.000 euro; 240 euro se il conto è tra 150.000 e 500.000 euro; se è superiore a 500.000 euro si pagherà 680 euro.

Il settore auto sarà colpito sia sul fronte bollo sia su quello dei carburanti. Chi possiede una macchina di potenza superiore a 225 kW dovrà versare 10 euro per ogni chilowattora che supera tale soglia quando rinnoverà la tassa di circolazione. Sono stati poi prorogati a tutto il 2012 gli incrementi delle accise di benzina e gasolio per sostenere il fondo unico per lo spettacolo e l'emergenza immigrazione: l'aumento sarà di 23 centesimi di euro/L.

Da ultimo, è previsto un taglio di tutte le agevolazioni fiscali per le famiglie con figli a carico. Studenti universitari, asili nido, ristrutturazioni edilizie saranno pari al 5% per il 2013 e saliranno al 20% nel 2014, se non passerà la riforma del fisco entro settembre 2013. Rinviati invece alla prossima legislatura i tagli dei costi e dei privilegi della politica.

## **Agenzia Entrate: sì al codice fiscale per le reti di imprese. Ecco come iscriversi all'anagrafe tributaria**

Via libera al codice fiscale per le imprese che fanno rete. Il lasciapassare arriva dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 70/E, secondo cui anche le libere aggregazioni tra imprenditori costituite con l'obiettivo di massimizzare la capacità innovativa e la competitività sul mercato possono essere identificate tramite il codice fiscale, se ne fanno richiesta a fini operativi. Ciò non comporta, comunque l'attribuzione di una soggettività tributaria in capo alla rete di imprese.

*Tutti i dati per entrare in Anagrafe tributaria* - Per richiedere il codice fiscale basta presentare il modello AA5 a un qualsiasi sportello dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso delle reti di imprese, però, la denominazione dei campi del modello può non corrispondere alle informazioni contenute nel contratto di rete. Per ovviare a questo problema, il documento di prassi spiega, passo dopo passo, come compilare il modulo.

In particolare, nel campo "Data di costituzione" va indicata la data cui risale l'ultima iscrizione nel registro delle imprese, nello spazio "Denominazione" va riportata l'espressione "Rete di imprese". Ancora, la sede legale può coincidere con il luogo che identifica meglio la collocazione della rete e il rappresentante con l'organo comune alle aziende aggregate, che non deve necessariamente essere una persona fisica. Infine, per quanto riguarda il codice attività, se alla rete non corrisponde un unico codice identificativo nella tabella Ateco 2007, va usato il numero 94.99.90, "Attività di altre organizzazioni associative nca".

Il modello AA5 va compilato anche per comunicare al Fisco l'eventuale variazione delle informazioni sulla rete presenti in Anagrafe tributaria e l'estinzione della rete alla conclusione del contratto.





## **Partite Iva inattive, è giunta l'ultima ora - 90 giorni per chiudere in fretta e a costi minimi**

Addio agevolato alle partite Iva non utilizzate, con sanzioni ridotte e un percorso semplificato. I contribuenti che, pur essendo titolari di una partita Iva, non presentano la relativa dichiarazione da almeno tre anni oppure non svolgono alcuna attività hanno novanta giorni per chiudere la propria posizione, pagando solo una sanzione minima di 129 euro. Mettersi in regola è facile: basta pagare spontaneamente con il modello F24 "elementi identificativi", indicando il codice tributo 8110, la partita Iva da chiudere e l'anno di cessazione dell'attività. Chi non si avvale di questa misura rischia una sanzione che può arrivare fino a 2.065 euro. La posizione va regolarizzata entro novanta giorni, calcolati a partire dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011. Va ricordato che la norma di favore si applica a condizione che la violazione non sia stata già contestata con atto portato a conoscenza del contribuente.

*La via agevolata* – Nel dettaglio, dunque, i titolari di partita Iva che, sebbene obbligati, abbiano dimenticato di comunicare la cessazione della propria attività, entro i 30 gg prescritti dalla norma - articolo 35, comma 4, del Dpr 633/1972 - possono ora sanare la violazione versando spontaneamente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011, un importo pari a 129 Euro, somma che equivale al 25 per cento, cioè 1/4, della sanzione minima dovuta secondo la norma vigente.

*Il percorso semplificato viaggia su F24* – In pratica, per aderire alla norma di favore è sufficiente provvedere al versamento tramite F24, entro 90 gg dalla data di entrata in vigore della legge, dell'importo di 129 Euro, indicando il codice tributo 8110, la partita Iva da chiudere, e l'anno di cessazione dell'attività. Nell'ottica della semplificazione non è necessario presentare anche la dichiarazione di cessazione attività, con il mod. AA7 (previsto per i soggetti diversi dalle persone fisiche) od il mod. AA9 (previsto per le imprese individuali e lavoratori autonomi), perché la chiusura della partita Iva verrà effettuata dall'Agenzia sulla base dei dati desunti dal modello F24 presentato.

*Cosa succede se non si chiude la partita Iva* - Per i contribuenti che, benché obbligati, hanno ommesso di presentare a suo tempo la dichiarazione di cessazione attività e non colgono l'opportunità che il decreto legge 98/2011 ora concede, l'Agenzia può procedere alla chiusura d'ufficio della partita Iva, irrogando nel contempo una sanzione fino al massimo di 2.065 euro.

## **Locazioni più facili con Iris - Pochi click per registrare i contratti di affitto a uso abitativo**

Bastano pochi passi e il contratto di affitto è registrato. Tutto online e senza andare in ufficio. Grazie a Iris, software semplificato per i contratti di locazione degli immobili a uso abitativo, è infatti possibile effettuare, direttamente da casa con un semplice click, la richiesta di registrazione del contratto e il pagamento delle imposte di registro e di bollo, grazie anche all'aiuto *step by step* offerto durante la compilazione.

La novità è contenuta nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate disponibile sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) di oggi che approva il modello semplificato da usare quando il locatore non sceglie la cedolare secca e, quindi, è necessario il pagamento delle imposte di registro e di bollo. Con Iris si arricchisce ulteriormente il ventaglio delle offerte per chi sceglie di registrare il proprio contratto d'affitto online, scelta questa già percorribile con *Siria*, *Locazioni Web* e *Contratti di locazione*. In alternativa, i contribuenti possono sempre avvalersi dell'intervento degli intermediari (professionisti, caf etc.) come avviene per le dichiarazioni dei redditi.



## **Agenzia Entrate: sotto controllo le vincite all'estero dei giocatori italiani**

Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza alzano la posta con l'operazione "All in".

Scatta su tutto il territorio nazionale una campagna di controlli nel comparto del poker "live", sempre più diffuso in Italia. Le vincite riferibili a queste prove di abilità sono infatti "redditi diversi", e come tali integralmente tassabili. Dalle prime analisi risultano oltre 4mila giocatori italiani fortunati al tavolo verde che hanno già raccolto proventi per oltre 97 milioni di dollari (pari a circa 73 milioni di euro, al cambio attuale) senza però dichiararli al Fisco. L'attenzione in questo momento è rivolta a quella parte di vincite conseguite all'estero, dal momento che quelle conquistate in Casinò italiani sono già tassate da questi ultimi.

**Chi sono i pokeristi in gioco** - Sotto la lente finiscono, in questa fase, i numerosi giocatori di *poker* (in genere, nella modalità *Texas Hold'em*) che risiedono fiscalmente nel nostro Paese (cittadini italiani, ma non solo) e che decidono di partecipare ai numerosi tornei che si svolgono all'estero. Una pattuglia di appassionati che si va sempre più infoltendo, come è dimostrato dall'interesse che i *media* dedicano al fenomeno (canali televisivi a tema, riviste specializzate, siti *internet* e *forum* di settore), tanto che non pochi giocatori italiani hanno ormai scalato le più importanti classifiche di

*ranking* internazionale e sono oggi riconosciuti, tra gli addetti, come vere e proprie *star* di riferimento e sicure icone di richiamo pubblicitario. Nel dettaglio, sotto esame sono le vincite conseguite all'estero tra il 2006 e il 2009 e, per questo motivo, i contribuenti così tracciati verranno formalmente invitati a recarsi presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e i Comandi della Guardia di Finanza che, nell'ottica di un completo contraddittorio, offriranno ampia possibilità di provare di aver comunque adempiuto al proprio dovere contributivo, anche se in forme diverse.

**Chi siede al "tavolo verde" del Fisco** - L'Amministrazione finanziaria ha da tempo posto sotto assiduo controllo tutto il comparto del gioco "amministrato", quello, cioè, in cui le regole di partecipazione e i conseguenti riflessi fiscali sono regolati dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Stavolta, però, un apposito tavolo tecnico istituito tra l'Ufficio Centrale per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali dell'Agenzia delle Entrate (Ucifi) e il Nucleo Speciale Entrate della Guardia di Finanza ha voluto monitorare i casi in cui i proventi delle vincite sono conseguiti all'estero in modalità live (sono quindi escluse, per il momento, le vincite on line), poi "dimenticandosi" di ricondurli a tassazione in Italia insieme a tutte le altre fonti di reddito.

**La norma dietro le vincite** - Una specifica disposizione del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) sancisce chiaramente che i proventi in questione, se connessi a prove di abilità, sono da considerarsi sempre come "redditi diversi", ovunque prodotti (art. 67), per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta e senza riconoscimento di alcuna deduzione per le eventuali spese sostenute (art. 69). Dalla consultazione delle fonti libere e dai conseguenti incroci informatici con le numerose banche dati ormai a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, è stato relativamente semplice identificare, in modo inequivoco, tutte le persone fisiche che si dedicano a questo passatempo, a volte con "ritorni" finanziari di non poco conto.

**Lo scopo di questa nuova partita dei controlli** - L'intento è di aumentare la compliance dei numerosi player italiani che, verosimilmente, hanno finora ritenuto di poter tranquillamente sfruttare quella che ritenevano essere una zona d'ombra e di immunità fiscale, amplificata dall'agire all'estero e lontano da occhi indiscreti. Al termine della tornata di controlli verranno diramate ulteriori informazioni di dettaglio sui risultati conseguiti.

## **Calendario ad hoc per le comunicazioni del Fisco - Invii ragionati per venire incontro alle esigenze dei contribuenti**

Calendario alla mano, lettere e richieste di documenti non saranno più inviate in concomitanza con le principali scadenze fiscali, ma seguiranno un'agenda ragionata predisposta ad hoc. Una strategia che punta a razionalizzare le comunicazioni Fisco/contribuenti riducendo al minimo i disagi per gli uffici e per gli utenti, potenziando la qualità dei servizi offerti e ottimizzando l'attività di gestione dei tributi nel suo complesso. A prevederlo è un provvedimento pubblicato oggi, con cui il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha creato un gruppo di lavoro con il compito specifico di pianificare le spedizioni massive ai contribuenti. (...)





## **Sistema ricerca Excelsior: 162 mila assunzioni nelle imprese italiane previste fra luglio e settembre**

In sintesi, per il 3° trimestre del 2011 la rilevazione Excelsior evidenzia, a livello nazionale, questi principali risultati.

Sono state complessivamente programmate dalle imprese 162.600 assunzioni tra luglio e settembre, valore corrispondente a 14 assunzioni ogni 1.000 dipendenti a inizio anno, quasi 23 mila in più rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno.

Più in dettaglio:

- 106.750 assunzioni saranno “non stagionali” e 55.850 “stagionali” (65,7 e 34,3%);
- oltre 40.400 avverranno nell’industria, quasi 122.200 nei servizi (25 e 75%);
- circa 51.400 assunzioni riguarderanno impiegati, quadri e dirigenti, oltre 111.200 assunzioni di operai;
- poco più di 90 mila assunzioni (il 55,5%) saranno effettuate da imprese sotto i 50 dipendenti; il restante 44,5% da imprese con almeno 50 dipendenti;
- sono state programmate 29.200 assunzioni di figure dirigenziali, scientifiche e tecniche (il 18% del totale); le figure impiegate e terziarie di livello intermedio saranno poco più di 76.000 (46,8%), le figure operaie e non qualificate quasi 57.300 (35,2%);
- il 56,6% degli assunti dovrà avere una specifica esperienza di lavoro, nel settore di attività dell’impresa o nella professione che sarà chiamato a svolgere;
- per il 17,2% delle figure da assumere (con un picco del 20% per quelle non stagionali), le imprese segnalano difficoltà di reperimento;
- quasi 64 mila assunzioni (il 39,3% del totale) sono esplicitamente orientate verso giovani al di sotto dei 30 anni; a questi se ne aggiungeranno sicuramente altri, fra i 59 mila assunti senza indicazione di una preferenza di età;
- per quasi 33 mila assunzioni (il 20,2% del totale) sono ritenute più adatte figure femminili; anche queste saranno sicuramente incrementate, considerando che per quasi il 53% delle assunzioni totali il genere è ritenuto indifferente;
- quasi 46 mila assunzioni “non stagionali” saranno a tempo indeterminato, pari al 43%;
- i laureati e i diplomati assunti con contratto “non stagionale” potranno essere circa 59 mila (il 55,4% del totale) .

## **Classifica di Confartigianato sul trend dei finanziamenti bancari: in Calabria -1,5%, Liguria la più virtuosa, + 4%**

Ad aprile 2011, lo stock di credito erogato dalle banche alle imprese con meno di 20 addetti è pari a 172.451 milioni di euro, che equivale al 19% del totale dei finanziamenti concessi alle aziende italiane. Rispetto a giugno 2010 si è registrato un aumento medio nazionale dell’1,8%. Ma si aggrava il divario Nord-Sud nei finanziamenti bancari alle piccole imprese. A livello regionale, i più penalizzati sono gli imprenditori della Calabria che, tra giugno 2010 e aprile 2011, hanno ricevuto l’1,5% in meno di credito. A livello provinciale, maglia nera per Avellino, dove il volume dei prestiti alle piccole imprese è diminuito del 7,2%. Sul versante opposto la Liguria è la regione in cui gli istituti di credito sono stati più generosi: i finanziamenti alle piccole aziende sono infatti aumentati del 4%. La classifica regionale e provinciale del credito alle imprese è stilata dall’Ufficio studi di Confartigianato che ha misurato l’andamento dei prestiti al sistema imprenditoriale negli ultimi 10 mesi e ha fotografato anche le differenze territoriali nella quantità di credito ricevuta dalle piccole imprese. A fronte di una quota media nazionale del 19% del credito per le aziende con meno di 20 addetti sul totale dei finanziamenti alle imprese, si stacca nettamente il Trentino Alto Adige con una quota del 35,8%.

All’altro capo della classifica, la regione e le province dove le piccole imprese hanno ricevuto una quota minore di finanziamenti rispetto al totale del credito erogato a livello provinciale sono il Lazio (8,6%) e Milano (5,5%) e Roma (6,3%). Secondo lo studio di Confartigianato, i rubinetti del credito non sono uguali per tutti i settori. Il comparto delle costruzioni è quello che ha registrato la maggiore crescita del volume di finanziamenti: +4,3% tra giugno 2010 e (...)

(...) aprile 2011, con punte del +37,5% per le imprese di costruzione di Teramo, del +25,8% a Genova e del +24,8% a Verbano-Cusio-Ossola. Tra i motivi di questo aumento dei finanziamenti vi è anche la necessità delle imprese di costruzione di reperire maggiori risorse per far fronte ai sempre più gravi ritardi di



pagamento della Pubblica Amministrazione e delle aziende appaltanti. Segno positivo anche per il settore dei servizi che ha visto un aumento medio nazionale dello 0,8% dello stock di finanziamenti, con un picco positivo del +33,7% a Reggio Emilia e un primato negativo del -11,9% a Siena.

Per il comparto manifatturiero la crescita media nazionale dei finanziamenti è contenuta allo 0,3%, ma la forbice tra nord e sud del Paese è molto ampia: si va dall'aumento del 21,4% a Monza e Brianza al calo del 62,5% del credito per le imprese manifatturiere di Siracusa.



## **Istat: sono 289 mila le imprese nate nel 2009, circa 3 mila in più rispetto all'anno precedente**

Sono 289 mila le imprese nate nel 2009, circa 3 mila in più rispetto all'anno precedente. Il tasso di natalità si attesta al 7,2%, pressoché invariato rispetto al valore registrato nel 2008 (+0,1 punti percentuali).

In ripresa appare il tasso di natalità delle Costruzioni e degli Altri servizi (+1,3 punti percentuali il primo e +0,2 gli Altri servizi). Al contrario, l'Industria in senso stretto e il Commercio continuano a far registrare un calo (rispettivamente -0,7 e -0,3 punti percentuali). A livello territoriale la ripresa del tasso di natalità d'impresa riguarda soprattutto il Nord-ovest e il Centro, mentre Nord-est e Sud e Isole presentano tassi pressoché invariati rispetto all'anno precedente.

In leggera diminuzione è il tasso di mortalità delle imprese, da 7,8% nel 2008 a 7,7% nel 2009. I settori delle Costruzioni e degli Altri Servizi presentano un valore inferiore rispetto all'anno precedente (entrambi -0,2 punti percentuali). Nell'Industria in senso stretto il tasso cala di -0,1 punti percentuali, mentre rimane invariato nel Commercio (7,8%).

A livello regionale, i tassi di mortalità mostrano differenze poco significative rispetto al 2008 e comunque al di sotto del mezzo punto percentuale.

Per il secondo anno consecutivo il tasso netto di turnover presenta un valore negativo (-0,4% rispetto al -0,7 del 2008), con risultati diversificati a livello settoriale.

Il tasso di turnover è positivo nelle Costruzioni e negli Altri servizi (rispettivamente +0,8% e +0,6%), mentre assume valori negativi nell'Industria in senso stretto e nel Commercio (-1,9% e -2,0%).

Nel 2009 è ancora in attività l'85,6% delle imprese nate nel 2008, il valore più basso tra quelli registrati nel periodo 2005-2009. La tendenza alla discesa del tasso di sopravvivenza a un anno dalla nascita si manifesta in tutti i settori, soprattutto nelle Costruzioni. I tassi di sopravvivenza più elevati si rilevano nell'Industria in senso stretto, dove a una maggiore difficoltà a entrare nel mercato (tassi di natalità relativamente più bassi) si accompagna una più elevata sopravvivenza.

Le imprese nate nel 2004 e ancora attive a cinque anni dalla nascita presentano un aumento della dimensione media al passare del tempo, dall'iniziale valore di 1,4 addetti per impresa a 2,4 nel 2009. La crescita, tuttavia, si è arrestata tra il 2008 e il 2009.

Le imprese nate nel 2004 e ancora attive nel 2009 occupano circa 370 mila addetti, contro i 413 mila dell'anno di nascita; la perdita di occupazione è pari al 10,5%.

Le imprese dell'Industria in senso stretto presentano l'aumento dell'occupazione più robusto rispetto all'anno di nascita (pari al 14,1%); all'opposto, quelle attive nel settore del Commercio registrano la perdita più elevata, pari al 12,6% (sempre rispetto all'anno di nascita).

## **Meno consumi, più spese obbligate: clima di fiducia e aspettative delle famiglie italiane al 1° semestre 2011**



I dati rilevati da Censis-Confcommercio per il primo semestre del 2011 confermano l'incremento dei consumi riportato dalle statistiche ufficiali che segnalano per i primi mesi dell'anno un aumento tendenziale poco al di sopra dell'1% ed intorno allo 0,1% in termini congiunturali. Il passaggio dal 48,3% al 54,3%, tra il secondo semestre 2010 ed il primo 2011, di chi ha dichiarato di avere incrementato le spese per consumi sembra confermare la fase di ripresa delle spese familiari che mantengono, tuttavia, una dinamica assai flebile, deludente e, per molti aspetti, preoccupante. Vale la pena chiedersi su cosa si concentra maggiormente la spesa familiare. Le voci verso le quali si sono incrementate le spese nel primo semestre 2011 rispetto al periodo precedente sono: benzina e parcheggi, alimentari, spese per i figli (mensa, attività complementari) e spese per la salute. Queste appaiono anche come voci con un'incidenza, in valore, considerevole sul totale del budget familiare. Continua a pesare sulla mancata crescita dei consumi delle famiglie una molteplicità di fattori tra cui sicuramente il pagamento di spese fisse incompressibili come utenze e tariffe. Non è un caso che il primo fattore segnalato dalle famiglie intervistate come condizionante la capacità di spesa sia il pagamento delle bollette e delle utenze domestiche (44,6%), seguito dalla necessità di affrontare spese straordinarie (come l'acquisto di una casa o spese impreviste e consistenti) per il 36,4%. Il dato dovrebbe fare riflettere: in un Paese in cui la crescita dei redditi da lavoro per la gran parte delle famiglie è ferma, l'incidenza delle spese fisse incompressibili tende a crescere erodendo una parte rilevante del potere di consumo. Altri fattori appaiono meno condizionanti la capacità di consumo. Vale però la pena di sottolineare che poco più dell'8% degli intervistati sente che negli ultimi mesi il proprio reddito disponibile è diminuito. Non siamo in una fase di declino del potere di acquisto delle famiglie e sull'orlo di una crisi del consumatore, ma molti dati spiegano perché i consumi in Italia sono da anni stagnanti. Il reddito reale non cresce, il potere di acquisto si va progressivamente erodendo, le spese fisse di servizi non commerciabili erodono la capacità di spesa, la capacità di risparmio si ridimensiona. E' un circolo perverso dal quale occorre uscire. Quale è lo "stato dell'arte" della capacità di risparmio delle famiglie italiane? I dati dell'indagine appaiono abbastanza interessanti:

- a) a) il 28,2% delle famiglie ha affrontato le spese per consumi nell'ultimo semestre riuscendo a mettere da parte una quota del proprio reddito (da lavoro o pensione);
- b) b) il 53% ha dichiarato di essere andato, grosso modo, in pari ovvero di avere utilizzato il proprio reddito non mettendo nulla da parte o risparmiando quote insignificanti;
- c) c) il 18,8% ha dichiarato di non essere riuscito a coprire *in toto*, nel semestre, le spese per consumi, dovendo poi ricorrere ad altri mezzi di copertura.

I dati vanno ovviamente spiegati, nel senso che la quota del 18,8% e quella del 53% non indicano chi non dispone di risparmi significativi per far fronte alle proprie necessità, bensì chi nel corso degli ultimi mesi ha speso tutto o poco più del proprio reddito da lavoro.

E' bene sottolineare che non siamo di fronte a situazioni di impoverimento o di disagio esteso, in quanto può essersi trattato di spese straordinarie affrontate tramite i risparmi. Ed in effetti gran parte di coloro che hanno dichiarato di non avere totalmente coperto nell'ultimo semestre le proprie spese con il reddito, dichiara poi di avere fatto ricorso a risorse messe da parte (65%), il 15% ha chiesto un prestito ad amici e conoscenti, il 5% ha sottoscritto un prestito presso una banca ed il 15% ha rinviato i pagamenti. E' forse quest'ultima quota quella da considerarsi più critica, ma si tratta, rispetto al totale dell'universo delle famiglie, di un segmento assai ridotto (2% sul totale del campione). Resta il fatto che una parte ampia del campione analizzato mostra una limitata capacità di spesa e risparmio, un segnale che non va sottovalutato e che se non va letto affatto come la prova di impoverimento, va tuttavia inteso come una diffusa fragilità economica delle famiglie. Se una parte rilevante delle famiglie negli ultimi mesi ha speso buona parte del reddito evidenziando limitate capacità di risparmio (ma disponendo in gran parte di risparmi), il 14,5% degli intervistati ha dichiarato invece di non disporre di risparmi significativi e di non avere significative prospettive di risparmio. Qui si concentra probabilmente la parte più critica del campione, ed il fenomeno appare più evidente nelle regioni del Centro e del Sud Italia, nelle famiglie unipersonali, nelle coppie senza figli, nei nuclei in cui il capofamiglia è anziano ed in quelle collocate nelle fasce di reddito più basse. Tutto fa pensare, peraltro, che gran parte delle famiglie in cui si è dichiarata la difficoltà a mettere da parte dei soldi siano costituite prevalentemente da anziani. Resta ovvio che per gran parte delle famiglie il risparmio ha una funzione cautelativa forte: per ben il 45% esso serve a tutelarsi da imprevisti, mentre solo per il 7% essi possono servire per effettuare investimenti rilevanti come l'acquisto di una casa. Emergono anche funzioni relativamente nuove: il 18% del campione risparmia prevalentemente per fare fronte alle spese per l'educazione dei figli.

## Giurisprudenza



## **Studi di settore da integrare con le ragioni dello scostamento**

L'ennesima sentenza della Corte di Cassazione ( la nr. 13318/2011) in materia di applicabilità degli studi di settore, se da una parte rimarca ulteriormente la non applicabilità rigida dei parametri, dall'altra evidenzia il persistere della tesi (e comportamento ) contrari dell'Agenzia delle Entrate , che ha formato oggetto di continuata soccombenza. Risultato: si alimenta il contenzioso, anche nonostante il recente e pubblico richiamo del Direttore dell'Agenzia ai propri dirigenti periferici in ordine alla necessità di adottare condotte e criteri maggiormente obiettivi. Il caso sottoposto alla Corte ha riguardato l'impugnativa da parte di un contribuente di un avviso di accertamento, relativo ad IVA, IRPEF ed IRAP con il quale si determinavano maggiori ricavi, in applicazione degli studi di settore. L'adita CTP accoglieva il ricorso, ed i Giudici di Secondo Grado, con la decisione ora impugnata, rigettavano l'appello dell'Agenzia entrate, confermando l'operato di quelli di prime cure. Opinavano, in particolare, i Giudici di merito, che la pretesa impositiva fosse infondata, in quanto il contribuente, rispondendo al questionario, aveva evidenziato le ragioni che, a suo dire, giustificavano il minor reddito dichiarato, rispetto a quello astrattamente determinabile sulla base degli studi di settore, mentre l'Ufficio si era limitato ad applicare automaticamente i parametri fissati dai predetti studi, senza prendere in considerazione le giustificazioni addotte, neppure al fine di confutarle, e senza tener conto della particolare realtà economica del contribuente. L'Agenzia entrate ricorreva per la cassazione di tale decisione. dell'impugnata decisione, sostenendo tra l'altro che il reddito determinato dagli studi di settore , è assistito da prova presuntiva, con conseguente inversione dell'onere probatorio e che i medesimi coefficienti presuntivi hanno forza di presunzione legale e non già di presunzione semplice. Secondo i supremi giudici, la questione è da risolvere non discostandosi dal solco tracciato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 26635/2009. In detta decisione, è stato, infatti, chiarito che elemento sostanziale, caratterizzante l'accertamento mediante l'applicazione dei parametri e degli studi di settore, è il contraddittorio con il contribuente; ciò in quanto dallo stesso "possono emergere elementi idonei a commisurare alla concreta realtà economica dell'impresa la <presunzione> indotta dal rilevato scostamento dai parametri". E' stato, in coerenza, precisato che, "la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo del predetto scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio". Conclusivamente si è affermato che "è da questo più complesso quadro che emerge la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria a carico del contribuente". Ciò posto, ne deriva, anzitutto, la palese infondatezza delle motivazioni del ricorso, tenuto conto che con gli stessi si sostiene il diverso principio, secondo cui l'accertamento risultante dall'applicazione dei parametri e/o degli studi di settore, costituisce, di per sé, una presunzione grave, precisa e concordante a favore dell'amministrazione, con conseguente inversione dell'onere della prova. Ne è conseguito il rigetto del ricorso.

## **Anche il piccolo commerciante può essere non assoggettabile ad IRAP**

La dimostrazione dell'autonoma organizzazione da porre alla base dell'assoggettamento all'Irap deve sempre avvenire da parte dell'ufficio impositivo, anche in presenza di una attività imprenditoriale che di per sé comporta la medesima autonoma organizzazione. Con la sentenza in commento ( Cassazione nr.16340/2011) si allarga la potenziale platea di imprenditori non soggetti legittimamente ad imposta.

A proporre ricorso per cassazione era stata l'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale con la quale si rigettava l'appello da essa Agenzia proposto avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da un contribuente avverso il silenzio rifiuto su istanza di rimborso Irap. Si trattava di secondo l'Agenzia di contribuente l'attività di commercio ambulante di casalinghi e, per questa sola circostanza , i redditi d'impresa idonei a produrre IRAP tassabile. (...)

Diniego della Casazione. Alla formulata censura può risponderci con il richiamo a quanto enunciato dalla stessa Corte con molteplici condivise pronunce con le quali è stato affermato : "In tema di IRAP, l'esercizio dell'attività di piccolo imprenditore è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in



strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni".

Correttamente il giudice a quo ha ritenuto che non debba ritenersi che l'attività imprenditoriale contenga "in sé" l'autonoma organizzazione, ma che la stessa vada accertata in concreto. Accertamento di fatto mancante, che ha motivato il rigetto del ricorso.

## **Il vizio di notifica dell'atto presupposto rende nullo l'atto successivo**

Oltre a ripercorrere i criteri di nullità della notifica, nella sentenza in commento (la nr. 14361/2011) la Corte di Cassazione afferma che il solo fatto di trovare al domicilio del contribuente altra persona che ritira l'atto, questi – ai fini della notifica – è da considerarsi parente. Una società aveva contestato gli avvisi di mora relativi a cartelle di pagamento per IVA ritenendo invalida la notifica dell'atto presupposto, risultante effettuata nelle mani di un familiare convivente. Anzitutto – ha evidenziato la Corte – deve essere osservato che le SS.UU. (n. 5791/2008) hanno ritenuto che, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.

Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria.

La stessa Corte in numerose precedenti pronunce ha poi già affermato che il rapporto di convivenza almeno temporanea può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, mentre la suddetta presunzione può essere vinta dalla prova, posta a carico del destinatario della notifica, dell'insussistenza del rapporto di convivenza con il familiare consegnatario dell'atto. Prova non certamente fornita dal contribuente non essendo sufficiente la mera negazione della qualità di parente convivente. Invero, secondo i principi di lealtà e buona fede regolanti il processo a norma dell'art. 88 c.p.c. la deduzione difensiva circa la invalidità di una notifica effettuata al domicilio del contribuente e ricevuta da persona ivi rinvenuta, non può prescindere dalla specifica e plausibile deduzione della qualità della medesima e delle ragioni di presenza della predetta, non potendo il destinatario della notifica limitarsi ad una - necessariamente parziale - deduzione negativa, inidonea a soddisfare l'onere deduttivo e probatorio a suo carico.

Accolto quindi il ricorso dell'Agenzia delle Entrate che sosteneva la validità delle notifiche effettuate.

## **Immobile locato e attività d'impresa: legittima la deduzione dei costi di ristrutturazione**

L'amministrazione finanziaria proponeva ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale con la quale era stato accolto il motivo di una società in opposizione ad un avviso di accertamento. Nella sentenza appellata, si riconosceva la legittimità della deduzione dal reddito dei costi di ristrutturazione di un immobile condotto in locazione nel quale la società esercitava commercio al dettaglio di abbigliamento. (...)

(...) Sosteneva contrariamente l'Amministrazione che – secondo l'art. 1621 cod.civ - le spese di manutenzione straordinaria dovevano invece essere poste a carico del locatore (e ciò sarebbe stato confermato anche nel contratto di locazione), che resta il beneficiario delle opere eseguite. Di diverso avviso i giudici di Cassazione (sent. Nr. 13327/2011). Premesso che nella sentenza impugnata è accertato in fatto che le spese di cui trattasi sono state sostenute "per il riordino e la ristrutturazione del locale" e che esse erano "certamente collegabili allo svolgimento dell'attività imprenditoriale", deve ritenersi che la deducibilità di detti costi non possa essere subordinata al diritto di proprietà dell'immobile, essendo sufficiente che gli stessi siano



sostenuti nell'esercizio dell'impresa, al fine della realizzazione del miglior esercizio dell'attività imprenditoriale e dell'aumento della redditività della stessa, e che, ovviamente, risultino dalla documentazione contabile. Ciò che rileva, in definitiva, è la strumentalità dell'immobile, sul quale vengono eseguiti i lavori di ristrutturazione o miglioramento, all'attività dell'impresa, a prescindere dalla proprietà del bene da parte del soggetto che esegue i lavori, restando, quindi, irrilevante, di per sé, la disciplina civilistica in tema di locazione e gli stessi accordi contrattuali intercorsi tra le parti (fermo rimanendo ovviamente la configurabilità di fattispecie fraudolente - e cioè in definitiva di ipotesi di fittizietà dei costi -, che l'Amministrazione non ha, nel caso in esame, contestato). Peraltro, va in aggiunta rilevato che il giudice d'appello, in ordine alla tesi dell'Ufficio secondo cui le spese erano state contrattualmente poste a carico del proprietario, ha affermato, senza che ciò sia stato oggetto di censura, che essa era basata su "una interpretazione del contratto di locazione discutibile". Respinto quindi il ricorso dell'amministrazione e confermata la sentenza della CTR



Editore:

**Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro**  
Sindacato Unitario  
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma  
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415365  
E-mail: segreteria@anclsu.com

Direttore Responsabile:

**Francesco Longobardi**  
Segretario Generale Nazionale Ancl



Tutti i diritti riservati – riproduzione riservata  
In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

*Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009*

**La presente pubblicazione è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma. L'originale reso disponibile dall'Editore – regolarmente archiviato - non è legittimamente modificabile. Chiunque apporti modifiche, estensioni o variazioni né è direttamente responsabile.**

